



Decreto Dirigenziale n. 19 del 29/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "PIANO URBANISTICO COMUNALE" COMUNE DI CETARA (SA)" - PROPOSTO DAL COMUNE DI CETARA (SA) ING. PIETRO AVALLONE - CUP. N. 7999 - INTEGRAZIONE E RETTIFICA AL DECRETO N. 123 DEL 16/10/2017.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con Decreto Dirigenziale n.123 del 16/10/2017, trasmesso al Comune di Cetara (SA) con nota 2017.0705114 del 26/10/2017, la UOD n.06 ha comunicato il parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con prescrizioni, come così deciso dalla Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I. nella seduta del 20/09/2017;
- b. che il Comune di Cetara (SA) con due distinte note: la prima, prot. n.6706 del 26/10/2017, acquisita al prot. reg. al n.2017.0718618 in data 31/10/2017 e la seconda, prot. n.7283 del 20/11/2017, acquisita al prot. reg. al n.2017.0772345 del 23/11/2017, poneva all'attenzione della UOD 06 osservazioni alle prescrizioni espresse in merito alla previsione urbanistica della ZTO C3 del PUC con il Decreto Dirigenziale n.123 del 16/10/2016;
- c. che il TAR Campania con Sentenza 13/07/2017 n.3751 (Sez. Settima di Napoli) ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 51/2016, perché viziato;

CONSIDERATO:

- a. che il gruppo istruttore, composto dall' Arch. Gabriele COZZOLINO, Dr.ssa Gemma D'ANIELLO e Arch. Mauro VINCENTI, ha esaminato le osservazioni ed ha ritenuto giusto porle all'attenzione della Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I.;
- b. che la Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I., nella seduta del 09/01/2018, ha esaminato le osservazioni poste dal Comune di Cetara (SA) e l'istruttoria del gruppo istruttore;
- c. che l'esito della Commissione del 09/01/2018 è stato comunicato al Comune di Cetara (SA) con nota prot. reg. n.2018.0050207 del 23/01/2018, a mezzo PEC in data 24/01/2018;

RILEVATO:

- a. che dette osservazioni sono state sottoposte all'esame della Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I. nella seduta del 09/01/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore, ed ha deciso di accogliere la richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale e quindi di rivedere le prescrizioni espresse in merito alla previsione urbanistica della ZTO C3 del PUC, riportate nel Decreto Dirigenziale n.123 del 16/10/2017:

considerato che:

- la previsione ZTO C3 del PUC di Cetara risulta ad oggi in contrasto con le misure generali di conservazione di cui al D.D. n. 51/2016 che stabiliscono il *“divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.”*
- nell'Allegato al D.D. n. 51/2016 recante le misure di conservazione sito-specifiche è indicato che per il SIC “IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” il soggetto gestore è tenuto all'elaborazione del piano di gestione, il quale affiancherà, ed eventualmente modificherà, le relative misure di conservazione.
- a seguito della individuazione del soggetto gestore del SIC “IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” e alla redazione del relativo Piano di gestione dell'area, il soggetto gestore valuterà se è necessario e opportuno modificare le misure di conservazione e rendere la scelta previsionale del Piano compatibile con il quadro regolamentare vigente e con lo stato di conservazione del patrimonio naturalistico tutelato nel SIC;

ritiene, dunque, di poter rimandare la valutazione della compatibilità ambientale di tale previsione all'individuazione del soggetto gestore del SIC “IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il

Torrente Bonea” e alla redazione del Piano di gestione del Sito. Pertanto, se il soggetto gestore valuterà che è necessario e opportuno modificare le misure di conservazione e rendere la scelta previsionale del Piano compatibile con l'attuale stato ambientale dell'area si procederà ad effettuare una Valutazione di Incidenza del progetto finalizzato a valutare le interferenze dell'intervento con quanto tutelato nel SIC.

Pertanto, **la Commissione VIA VI VAS decide di rimodulare la prescrizione di cui al Decreto Dirigenziale n. 123 del 16/10/2017 di seguito riportata:**

“L'area (ZTO 3C del PUC) prevista per la realizzazione di 30 alloggi in via Cannillo in sx del torrente Cetus risulta interessata da rischio da Frana elevato R3 ed è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti e muretti a secco che determinano un evidente contrasto con le misure di Conservazione di cui al D.D. 51/2016; inoltre l'area proposta quale alternativa in via Cannillo in dx del torrente Cetus così come suggerita ma non precisamente individuata cartograficamente nella documentazione integrativa dello Studio di Incidenza risulta anch'essa interessata da rischio da Frana elevato R3 e presumibilmente caratterizzata in parte dagli stessi elementi morfologici tutelati nel D.D. 51/2016. Va inoltre rappresentato che entrambe le aree sono servite dall'asse stradale di via Cannillo interessato da Rischio molto elevato da Colata R4. Pertanto, non potendo escludere significative incidenze negative tali da compromettere gli obiettivi di conservazione per i quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale nonché rilevando un'evidente fragilità idrogeologica in contrasto con l'incremento del carico insediativo conseguente alle relative previsioni di PUC, si prescrive di stralciare la ZTO 3C, ricadente nell'ambito territoriale n. 3 “Ambito urbano del nucleo storico di grande valore con interventi edilizi di recente realizzazione” e, al contempo, riclassificarla quale Zona E1b/c di “Tutela idrografica e difesa del suolo” del PUC, ricadente all'interno del più articolato territorio rurale e aperto – terrazzamenti e aree agricole naturali di Cetara.”

con la seguente:

“L'area (ZTO 3C del PUC) prevista per la realizzazione di 30 alloggi in via Cannillo in sx del torrente Cetus è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti e muretti a secco. Tali elementi sono tutelati in quanto habitat preferenziale di molte specie animali la cui salvaguardia è garantita dalla designazione dei Siti della Rete Natura 2000. Tale tutela è inoltre garantita per le ZPS dal D.M. Ambiente 17 ottobre 2007 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 803 del 16/06/2006 che vietano l'eliminazione dei muretti a secco.

L'area oggetto di intervento ricade nel SIC “IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” e ad oggi, in considerazione dell'annullamento da parte del TAR Napoli del D.D. 51/2016 recante misure di conservazione generali e sito – specifiche, non esiste contrasto tra la previsione di Piano e le norme di tutela esistenti. Tuttavia, qualora le misure di conservazione dovessero tornare vigenti nel periodo di validità del Piano, l'Amministrazione comunale dovrà tenere conto dei divieti in esse riportati in relazione all'eliminazione di muretti a secco e della necessità di considerare la previsione di ZTO 3C attuabile solo a seguito della modifica delle misure stesse o a seguito della redazione di un Piano di Gestione del Sito Natura 2000 sopra citato che modifichi tale regime di tutela. In ogni caso, la proposta progettuale dovrà essere assoggettata a specifica valutazione di incidenza appropriata.

A margine si ribadiscono, ad uso dell'Autorità Competente in materia di VAS, le considerazioni in merito alla fragilità idrogeologica dell'area oggetto della previsione urbanistica derivante dall'incremento del carico insediativo conseguente alla realizzazione delle previsioni di PUC.”

RITENUTO

di dover provvedere all'emissione del Decreto di integrazione al Decreto n.123 del 20/11/2017 di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** integrare e rettificare il Decreto Dirigenziale n.123 del 16/10/2017;
2. **DI** accogliere la richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale di rivedere le prescrizioni espresse in merito alla previsione urbanistica della ZTO C3 del PUC riportate nel Decreto Dirigenziale n.123 del 16/10/2017.

Considerato che:

- la previsione ZTO C3 del PUC di Cetara risulta ad oggi in contrasto con le misure generali di conservazione di cui al D.D. n. 51/2016 che stabiliscono il *“divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.”*
- nell'Allegato al D.D. n. 51/2016 recante le misure di conservazione sito-specifiche è indicato che per il SIC “IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” il soggetto gestore è tenuto all'elaborazione del piano di gestione, il quale affiancherà, ed eventualmente modificherà, le relative misure di conservazione.
- a seguito della individuazione del soggetto gestore del SIC “IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” e alla redazione del relativo Piano di gestione dell'area, il soggetto gestore valuterà se è necessario e opportuno modificare le misure di conservazione e rendere la scelta previsionale del Piano compatibile con il quadro regolamentare vigente e con lo stato di conservazione del patrimonio naturalistico tutelato nel SIC;

ritiene, dunque, di poter rimandare la valutazione della compatibilità ambientale di tale previsione all'individuazione del soggetto gestore del SIC “IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” e alla redazione del Piano di gestione del Sito. Pertanto, se il soggetto gestore valuterà che è necessario e opportuno modificare le misure di conservazione e rendere la scelta previsionale del Piano compatibile con l'attuale stato ambientale dell'area si procederà ad effettuare

una Valutazione di Incidenza del progetto finalizzato a valutare le interferenze dell'intervento con quanto tutelato nel SIC.

Pertanto, la Commissione VIA VI VAS decide di rimodulare la prescrizione di cui al Decreto Dirigenziale n. 123 del 16/10/2017 di seguito riportata:

“L'area (ZTO 3C del PUC) prevista per la realizzazione di 30 alloggi in via Cannillo in sx del torrente Cetus risulta interessata da rischio da Frana elevato R3 ed è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti e muretti a secco che determinano un evidente contrasto con le misure di Conservazione di cui al D.D. 51/2016; inoltre l'area proposta quale alternativa in via Cannillo in dx del torrente Cetus così come suggerita ma non precisamente individuata cartograficamente nella documentazione integrativa dello Studio di Incidenza risulta anch'essa interessata da rischio da Frana elevato R3 e presumibilmente caratterizzata in parte dagli stessi elementi morfologici tutelati nel D.D. 51/2016. Va inoltre rappresentato che entrambe le aree sono servite dall'asse stradale di via Cannillo interessato da Rischio molto elevato da Colata R4. Pertanto, non potendo escludere significative incidenze negative tali da compromettere gli obiettivi di conservazione per i quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale nonché rilevando un'evidente fragilità idrogeologica in contrasto con l'incremento del carico insediativo conseguente alle relative previsioni di PUC, si prescrive di stralciare la ZTO 3C, ricadente nell'ambito territoriale n. 3 “Ambito urbano del nucleo storico di grande valore con interventi edilizi di recente realizzazione” e, al contempo, riclassificarla quale Zona E1b/c di “Tutela idrografica e difesa del suolo” del PUC, ricadente all'interno del più articolato territorio rurale e aperto – terrazzamenti e aree agricole naturali di Cetara.”

con la seguente:

“L'area (ZTO 3C del PUC) prevista per la realizzazione di 30 alloggi in via Cannillo in sx del torrente Cetus è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti e muretti a secco. Tale previsione risulta ad oggi in contrasto con le vigenti misure generali di Conservazione dei Siti Natura 2000 di cui al D.D. 51/2016. Nell'Allegato al D.D. n. 51/2016 recante le misure di conservazione sito-specifiche è indicato tuttavia che per il SIC “IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” il soggetto gestore è tenuto all'elaborazione del piano di gestione, il quale affiancherà, ed eventualmente modificherà, le relative misure di conservazione.

Pertanto, fermo restando le considerazioni espresse in sede di commissione in merito alla fragilità idrogeologica dell'area oggetto della previsione urbanistica, dovrà essere indicato, all'articolo delle Norme Tecniche del Piano relativo alla previsione della ZTO C3, che, “a seguito della redazione del Piano di gestione del SIC “IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea”, qualora il soggetto gestore valuterà, a seguito di indagini e monitoraggi, che è necessario ed opportuno modificare le misure di conservazione, la scelta previsionale del Piano potrà essere considerata compatibile con il quadro regolamentare vigente e pertanto potrà essere attuata, fermo restando la valutazione di incidenza appropriata della relativa proposta progettuale.”

3. **CHE** le restanti prescrizioni, contenute nel Decreto Dirigenziale n.123 del 16/10/2017, restano integralmente valide, ad eccezione di quella oggetto dell'attuale modifica;
4. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate, nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
- 6.1 al proponente Comune di Cetara (SA) C.so Umberto I n.47 c.a.p. 84010 CETARA (SA) Ing. Pietro AVALLONE PEC.: lavoripubblici.cetara@asmepec.it;
 - 6.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente cs.tramonti@pec.corpoforestale.it;
 - 6.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio